

Made in Api – Puntata 1: Gicar srl di Merate

E' online la prima puntata di **Made in Api**, la nuova video-rubrica dedicata alle nostre aziende associate.

[Cliccando su questo link](#) è possibile vedere il video dedicato alla **Gicar srl di Merate** in cui la titolare **Donatella Arlati** ci apre le porte della sua azienda.

Corso: aggiornamento teorico-pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.lvo 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012

L'obbligo di formare gli operatori incaricati all'uso di **carrello elevatore** è previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell'Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell'Accordo chiamato "Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento" si segnala che l'abilitazione dell'operatore **deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione** di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E' un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L'assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l'abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso **"Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo"** rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze.

Il corso ha una durata di **4 ore** (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana.

Programma

- **Presentazione del corso**
- **Responsabilità dell'operatore addetto all'uso del carrello elevatore.**
- **Attrezzature intercambiabili:** tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
- **Regole per il conducente:** modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all'uso del carrello elevatore;
- **Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello:** componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto

di guida, comandi, controlli;

- **Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.**

Calendario:

Lunedì 26 aprile 2021 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Teleformazione

Costi:

Il costo per la partecipazione al corso è di:

€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio

€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l'Api via email nadia.crotta@api.lecco.it **entro lunedì 19 aprile 2021.**

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
- per ottenere l'attestato di frequenza **è obbligatorio** partecipare al 100% del percorso formativo.

Api Lecco Sondrio – Area Formazione è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)

[2977_Corso_AGG._CARRELLI_RIF._14_-_Scheda_iscrizione.doc](#)
[Download](#)

Chiusura uffici in occasione del Venerdì Santo

L'associazione resterà chiusa nel pomeriggio di venerdì 2 aprile 2021.

Comunichiamo alle aziende associate che, in occasione del Venerdì Santo, i nostri uffici chiuderanno alle ore 12.30.

(MP/bd)

Progetto “InBuyer Digital 2021”, incontro B2B con buyer e operatori stranieri

“InBuyer Digital 2021” è l'evoluzione del progetto InBuyer e nasce dall'emergenza determinata dalla pandemia Covid19, che ha cancellato i tradizionali canali di approccio all'internazionalizzazione, assumendo una veste completamente digitale.

L'iniziativa prevede l'organizzazione di un calendario di eventi virtuali programmati nell'arco dell'anno. Le imprese aderenti hanno la possibilità di partecipare ad una o più giornate organizzate e di incontrare buyer esteri in una “stanza virtuale”.

La partecipazione all'iniziativa è gratuita ed è rivolta alle piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia.

I prossimi due eventi in programma sono:

- settore **“Food per la grande distribuzione”** in programma dal 13 al 15 Aprile 2021;
- settore **“Moda – Abbigliamento”** in programma l’11 e 12 maggio 2021.

Si allegano le locandine dei due incontri.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa e sul calendario eventi cliccare sul sito della [Camera di Commercio di Como-Lecco](#).

(MP/sg)

[2960_InBuyer_fashion.pdf](#)

[Download](#)

[2962_InBuyer_Food.pdf](#)

[Download](#)

Il digital marketing è la nuova frontiera

Il Giornale di Lecco del 29 marzo 2021, parla **Angelo Crippa**, export manager dell’Ufficio Estero.

Il digital marketing è la nuova frontiera

LECCO (pf1) Nemmeno due mesi fa nasceva ufficialmente la Rete Ufficio Estero, una collaborazione che da ben 12 anni interessava le associazioni di categoria leccchesi di Api Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco, e ora si guarda già al futuro, ad ampliare la gamma di servizi per rendere l'ufficio il più completo ed eclettico possibile.

«L'auspicio di tutti è quello di aumentare la gamma dei servizi offerti - ha spiegato il responsabile della Rete **Angelo Crippa** - Oltre ad offrire l'attività di supporto commerciale e l'aiuto nel trovare nuovi clienti, affianchiamo il digital marketing, diventato a oggi imprescindibile. Questi sono i servizi che al momento ci vengono richiesti maggiormente, anche per via del fatto che non ci si può muovere, non si possono fare fiere, né missioni commerciali. Questo immobilismo ha portato il digital ad essere cruciale».

Sono sei i professionisti che compongono la squadra dell'ufficio, ognuno specializzato in determinate competenze che permettono alla rete di coprire il più possibile tutte le strategie di marketing e tutti i mercati possibili.

«Per quanto riguarda il digital sono fondamentali la strategia di e-commerce, ovvero studiare il mercato e capire al meglio come inserirsi, e la parte dedicata ai social - ha sottolineato Crippa - Molte aziende ultimamente stanno percependo i social in maniera di versa, più consapevole. Questo è un bene perché spesso troviamo grande competenza e innovazione nelle aziende e poi mancanza di comunicazione di quello che si fa. Ma attenzione: il "fai da te" è sempre difficile da gestire e ancor di più da correggere».

Un servizio che è nato dodici anni fa e che è cresciuto a fianco delle aziende, una sorta di certificato di affidabilità che sfocia anche nella voglia di fare formazione.

«Ci teniamo molto ad essere affidabili e accessibili. I nostri costi non sono proibitivi come quelli delle agenzie sul mercato. Noi supportiamo sia le aziende piccole che quelle più strutturate, e alcune volte capita che le aziende si formino e poi vadano avanti con le proprie gambe. Il nostro obiettivo è quello di diventare colleghi delle imprese e seguirle da vicino nel loro percorso di crescita».

“Made in Api” la nuova video-rubrica dedicata alle nostre aziende

Da quest’anno la nostra associazione ha iniziato una collaborazione con **Katia Sala**, storica giornalista lecchese che tutti voi conosceranno per i suoi trascorsi come direttrice di Rete Unica.

Da circa un anno la giornalista ha aperto su Facebook una propria pagina di informazione, “**Oltre la notizia di Katia Sala**”, in cui con la sua consueta professionalità segue e documenta le vicende lecchesi.

Abbiamo deciso di puntare molto sulla comunicazione in Api, soprattutto per mettere in evidenza le nostre **aziende associate**, utilizzando strumenti di comunicazione freschi, dinamici e che raggiungano il grande pubblico in maniera immediata.

Così insieme a Katia Sala abbiamo ideato una rubrica mensile “**Made in Api**” che verrà pubblicata sulla sua pagina e poi rilanciata su tutti i nostri canali di comunicazione (sito Api, Facebook, LinkedIn, YouTube).

Questo viaggio nelle nostre imprese vuole anche sottolineare il senso di appartenenza alla nostra associazione e inizia quest’anno con la realizzazione di **dieci video**.

[A questo link](#) **Anna Masciadri**, responsabile della comunicazione di Api Lecco Sondrio, spiega e introduce la novità.

La prima puntata di “Made in Api” sarà online mercoledì **31 marzo 2021** in cui entreremo nel cuore della nostra azienda associata **Gicar di Merate**.

Buona visione!

(AM/am)

Cartelle pagamento: annullati i ruoli dal 2000 al 2010 fino a 5 mila euro

Il Decreto Legge “Sostegni” ha introdotto uno **stralcio automatico delle cartelle di pagamento** in relazione ai singoli carichi di ammontare sino a 5.000 euro, di fatto molto limitato.

Tale annullamento, sotto vari aspetti, ricalca esattamente quanto era stato previsto dall’art. 4 del DL 119/2018, ove il limite era però di 1.000 euro.

Ora, l’annullamento riguarda i singoli carichi (comprensivi di capitale, sanzioni e interessi) consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra l’**1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010**: si deve avere riguardo, quindi, non alla data di notifica della cartella di pagamento ma al momento, antecedente, di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore.

I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.

Deve trattarsi di carichi consegnati agli Agenti della riscossione, pertanto o all’Agente della riscossione nazionale (ora denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione) o a Riscossione Sicilia SPA (non vi rientrano dunque le riscossioni mediante ingiunzione fiscale, svolte in proprio

dagli enti territoriali o mediante concessionario locale).

È stata tuttavia prevista una forte limitazione: lo stralcio automatico riguarda solo i soggetti (non solo persone fisiche ma anche giuridiche) che, **nell'anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.**

Sono esclusi, come per l'art. 4 del DL 119/2018, i carichi inerenti a risorse proprie UE/IVA all'importazione, multe e sentenze penali di condanna, condanne della Corte dei Conti e recupero di aiuti di Stato.

Ogni altro carico, sia tributario che contributivo che di altra natura, viene stralciato di diritto, sia pure con le limitazioni in precedenza illustrate.

Quando il legislatore fa riferimento al singolo carico di 5.000 euro, sembra si debba avere riguardo alla partita di ruolo (circ. Agenzia Entrate 8 marzo 2017 n. 2, § 2, Cass. 18 giugno 2020 n. 11817), sicché rientrano nell'annullamento anche, per ipotesi, cartelle del valore complessivo di ben oltre la soglia, laddove una cartella abbia portato a riscossione diversi ruoli.

Non mancano, tuttavia, opinioni contrarie (Cass. 27 agosto 2020 n. 17966).

La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque si comprendono anche ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro ma poi ridotti sotto soglia (si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli).

Bisogna guardare al singolo ruolo e non alla cartella

Lo stralcio, questa volta, non sarà automatico, ma avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il dato normativo, a differenza di quelle che erano state le anticipazioni apparse nelle principali testate giornalistiche, non fa alcun riferimento ai ruoli intestati a soggetti deceduti oppure a società estinte. Per questi soggetti, resta da capire come debba essere calcolato il requisito del reddito

imponibile 2019.

Questi aspetti potranno essere affrontati nei decreti attuativi e/o in sede giudiziale.

Come spesso accade in tema di condoni/definizioni, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

(MF/ms)

Cartelle di pagamento: proroga al 31 maggio 2021

Il Decreto Legge “Sostegni” prevede alcune novità in tema di **pagamenti derivanti da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi**, nonché una (a dire il vero molto stringata) definizione degli avvisi bonari.

In primo luogo, viene, ancora una volta, prorogato il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito Inps.

Ad oggi, i pagamenti dei menzionati atti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 vanno eseguiti entro il 31 marzo 2021.

Con il DL Sostegni tutto viene posticipato di due mesi, quindi per i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps scadenti dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, **il pagamento dovrà avvenire entro il 31 maggio 2021**.

Entro questa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive.

Lo stesso dicasi per le rate da dilazione dei ruoli: **sono**

state sospese quelle in scadenza dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.

Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.

Relativamente alla rottamazione dei ruoli, l'art. 68 comma 3 del DL 18/2020 stabilisce (nella versione ante DL Sostegni) che, per ogni rottamazione (inclusa quella relativa a dazi e IVA all'importazione, quindi ai sensi degli artt. 3 e 5 del DL 119/2018), le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza.

Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1 commi 190 e 193 della L. 145/2018).

Il DL "Sostegni" stabilisce di contro che:

- in relazione alle rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
- in relazione alle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Nessuna proroga, di conseguenza, sembra esserci per la rata di novembre 2021.

Alla scadenza rinviata si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.

Nessuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rimane la proroga che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro

rate mensili di pari importo.

C'è anche una poco appetibile definizione degli avvisi bonari, inerente alle somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi di imposta 2017 e 2018. Tale facoltà è circoscritta a favore di soggetti:

- titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- che abbiano subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.

Definizione dei bonari poco appetibile

Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, quindi, eccezion fatta per i contributi previdenziali che necessitano di maggiori ponderazioni (normalmente per l'INPS sono riscossi solo con avviso di addebito), oltre ad essere molto circoscritta sul versante soggettivo, non ha gran convenienza. Infatti, la normale definizione degli avvisi bonari (art. 2 del DLgs. 462/97) consente di definire le sanzioni del 30% al terzo che diventano così del 10%.

(MF/ms)

Proroghe per la conservazione delle fatture e dichiarazione Iva precompilata

Non si registrano sorprese rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi sulle proroghe contenute nella bozza del DL "Sostegni", approvata il 19 marzo in Consiglio dei Ministri. Oltre al **differimento al 10 giugno 2021** del termine per la

conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, dovrebbe partire con le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze di dichiarazioni annuali IVA precompilate. Registri IVA e liquidazioni periodiche saranno messe, invece, a disposizione con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Il differimento del termine del processo di conservazione, contenuto nella bozza di decreto, non concerne le sole fatture elettroniche, ma riguarda, più in generale, tutti i documenti informatici di cui all'art. 3 del DM 17 giugno 2014, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai fini della loro rilevanza fiscale. In considerazione delle difficoltà degli operatori, dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19, l'adempimento di cui all'art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, nei tre mesi successivi al termine di cui all'art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 (cioè entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi).

Per quanto attiene alle e-fatture, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell'Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il 6 maggio) dovranno procedere al **caricamento manuale** dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio al 6 maggio 2019).

Come detto, la bozza di DL prevede anche il differimento dell'avvio della predisposizione dei documenti precompilati da parte dell'Amministrazione finanziaria. L'ennesima modifica all'art. 4 del DLgs. 127/2015 ha ripristinato la separazione della partenza del programma sperimentale di assistenza online, facendo **slittare di sei mesi la compilazione di registri**

e liquidazioni e di un anno quella del modello IVA, atteso che per la redazione in bozza di quest'ultimo sono comunque necessari i dati di un'intera annualità.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla prima bozza del decreto "Sostegni", la proroga si è resa necessaria "in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell'adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica".

Tuttavia, i fattori che hanno spinto al differimento potrebbero essere molteplici. Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4 del DLgs. 127/2015, ai fini della predisposizione dei documenti precompilati, l'**Agenzia delle Entrate** utilizzerà i dati acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, quelli dei corrispettivi acquisiti telematicamente, nonché gli "ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria".

Mentre già a partire dal 1° gennaio 2021 è divenuta **obbligatoria l'adozione delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica**, che consentono una rappresentazione più analitica delle operazioni e, conseguentemente, permettono all'Amministrazione finanziaria, di potersi avvalere di automatismi utili alla redazione di bozze della dichiarazione annuale contraddistinte da un sufficiente grado di precisione, per quanto concerne i corrispettivi, occorre, invece, sottolineare come la data di avvio dell'utilizzo del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei dati (versione 7.0) sia stata prorogata al 1° aprile 2021 (provvedimento n. 389405/2020).

Ciò comporta il fatto che i soggetti passivi che ancora adottano il precedente tracciato potrebbero comunicare, per il primo trimestre 2021, elementi privi di alcune informazioni rilevanti ai fini della predisposizione delle bozze di

documenti precompilati Iva, inerenti, fra l'altro, gli importi non riscossi.

Va, inoltre, sottolineato che i termini previsti nel 2021 per la trasmissione dell'esterometro (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), potrebbero non consentire alle Entrate di disporre tempestivamente di tutti i dati utili alla redazione dei documenti precompilati. Dal 1° gennaio 2022 la problematica dovrebbe sensibilmente ridursi, posto che, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1103 della L. 178/2021), la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata avvalendosi del Sistema di Interscambio, e i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre l'invio di quelli relativi alle operazioni di acquisto dai suddetti soggetti dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

(MF/ms)

Contributo a fondo perduto: istanze da inviare dal 30 marzo al 28 maggio 2021

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso i modelli, con le

relative istruzioni, per la trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"). La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

Si ricorda che, per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

- aver conseguito nel 2019 (o, più precisamente, nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro,
- e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Dal punto di vista soggettivo, il contributo a fondo perduto **può essere richiesto:**

- dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,
- dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Sono invece **esclusi** dal beneficio in esame:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021)
- i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l'attività del *de cuius*, già titolare di partita Iva;

- gli enti pubblici (articolo 74 Tuir),
- gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (articolo 162-bis Tuir).

Di seguito si richiamano, brevemente, le **modalità di calcolo del contributo a fondo perduto**.

Quale percentuale applico per calcolare il contributo a fondo perduto?
<p>La percentuale dipende dall'ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro, 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro, 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro, 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Come calcolo i ricavi?
Le istruzioni propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo.

Vedi tabella 1 allegata.

Gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell'attività durante l'esercizio.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020).

I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato 2020.

Come quantifico il contributo?
$[(\text{fatturato 2019} : 12) - (\text{fatturato 2020} : 12)] \times$ <p style="text-align: center;">percentuale commisurata ai ricavi misura minima (1.000 euro/2.000 euro)</p>
Come calcolo il fatturato?
<p>Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, con data di effettuazione compresa nell'anno (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili).</p> <p>Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell'anno.</p> <p>I commercianti al minuto considerano l'ammontare globale dei corrispettivi dell'anno (al netto dell'Iva).</p> <p>Se il calcolo al netto dell'Iva può risultare difficoltoso (si pensi al regime del margine o alle operazioni effettuate in ventilazione), l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva.</p> <p>Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.</p>

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l'importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l'attività è stata esercitata, senza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.

Esempio di calcolo
Partita Iva attivata il 05.04.2019 (fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)

Se non risulta possibile calcolare l'ammontare medio mensile del fatturato dell'anno 2019 o dell'anno 2020 (ad esempio, perché la partita Iva è stata attivata dopo il 2019), non va indicato nell'istanza il fatturato medio mensile dell'anno, e lo stesso si intende quindi pari a zero.

Si ricorda che soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

Vedi esempio allegato 2.

In questo caso, infatti, per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato, ragion per cui:

- se l'ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato 2019, il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento, a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 -2.000 euro, se superiore);
- se, invece, non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%, il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

(MF/ms)

[2944_tabella_1.jpg](#)

[Download](#)

[2946_Esempio_allegato_2.jpg](#)

[Download](#)